Codice A2015A
D.D. 30 ottobre 2026, n. 614
D.Lgs. 152/2006 art. 19 e LR 13/2023 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto ''B884-19. REALIZZAZIONE DEL NUOVO LAGHETTO PER INNEVAMENTO PIAN DEL SOLE'', localizzato nel Comune di Bardonecchia (TO) - cat. B.7.c) - Pos. 2026-16/VIA-VER. Richiedente Colomion S.p.A.

ATTO DD 614/A2015A/2026 DEL 30/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO
A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 19 e LR 13/2023 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto "B884-19. REALIZZAZIONE DEL NUOVO LAGHETTO PER INNEVAMENTO PIAN DEL SOLE", localizzato nel Comune di Bardonecchia (TO) – cat. B.7.c) - Pos. 2026-16/VIA-VER. Richiedente Colomion S.p.A.

Premesso che:

- in data 26 giugno 2026, con successivo perfezionamento in data 30 giugno 2026, la Società Colomion S.p.A. ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di avvio del procedimento di verifica dell'assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 relativamente al progetto denominato: "*B884-19. REALIZZAZIONE DEL NUOVO LAGHETTO PER INNEVAMENTO PIAN DEL SOLE*", localizzato nel Comune di Bardonecchia (TO);

- il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze *"On-line"*, di cui alla DGR n. 15-8403 dell'8 aprile 2024, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all'articolo 19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

- come descritto dal proponente nell'istanza, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo bacino artificiale in località "Pian del Sole", nel comune di Bardonecchia, nel comprensorio sciistico Colomion, a quota 1615 m s.l.m., ed è a servizio della rete di innevamento del comprensorio stesso.;

- il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 5 della LR 13/2023, verificate la natura e le caratteristiche dell'intervento, ha individuato nel Settore "*Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica*", della Direzione "*Cultura, Turismo, Sport e Commercio*", la struttura regionale responsabile del presente procedimento; ha inoltre individuato, quali strutture

regionali interessate all'istruttoria, le Direzioni *"Ambiente, energia e territorio"*; *"Agricoltura e cibo e Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica"*; in relazione alle rispettive componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze per l'approccio integrato all'istruttoria.

Dato atto che il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale:

- in accordo con i competenti uffici del Settore procedente ed a seguito della verifica della completezza della documentazione presentata, di cui al comma 2, articolo 19 del D.Lgs. 152/2006, non ha ritenuto necessario procedere alla richiesta di integrazioni;

- ha pubblicato sul sito web della Regione Piemonte, in data 3 luglio 2026, l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, a seguito del quale, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni;

- ha dato avvio al procedimento con la comunicazione agli Enti territorialmente competenti dell'avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale della documentazione progettuale, con nota prot. n. 13476/A2015A del 3 luglio 2026.

Considerato che:

- il Responsabile del procedimento ha convocato, con nota prot. n. 13670/A2015A del 7 luglio 2026, la riunione dell'Organo Tecnico Regionale per il giorno 28 luglio 2026, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte;

- è stata indetta la Conferenza di Servizi istruttoria, in data 28 luglio 2026, ai fini dell'effettuazione con i soggetti interessati di cui all'articolo 9 della LR 13/2023 dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento;

- in sede di Conferenza di Servizi è emersa la necessità di chiarimenti ed integrazioni, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente ad alcuni aspetti progettuali e ambientali al fine di verificare compiutamente se il progetto sia connotato da possibili impatti ambientali significativi;

- con nota prot. n. 16379/A2015A del 13 agosto 2026, il responsabile del procedimento, preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi del 28 luglio, ha assegnato al proponente un termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa sospendendo i termini del procedimento;

- il proponente ha presentato la documentazione integrativa attraverso il servizio digitale utilizzato per la presentazione delle istanze on-line in data 15 settembre 2026;

- con nota prot. 17974/A2015A del 17-09-2026, il Responsabile del procedimento ha convocato, ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 14 bis della legge 241/1990, per la data del 30-09-2026 una conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona per l'espletamento degli adempimenti istruttori relativi alla documentazione integrativa presentata;

- nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti contributi, pareri o assensi comunque denominati, pervenuti da parte dei componenti dell'Organo Tecnico Regionale e dei soggetti

interessati:

- Settore Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica pervenuto con nota prot. n. 14046/A2015A del 13-07-2026.
- Comune di Bardonecchia pervenuti con note prot. n. 14891/A2015A del 27-07-2026 e 17519/A2015A del 10-09-2026;
- Città Metropolitana di Torino pervenuti con note prot. n. 15093/A2015A del 29-07-2026 e 18761/A2015A del 30-09-2026;
- Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TO3 con nota prot. 15265/A2015A del 30-07-2026;
- Direzione Ambiente, energia e territorio pervenuti con note prot. n. 15306/A2015A del 31-07-2026 e 19112/A2015A del 02-10-2026;
- Direzione Agricoltura e cibo pervenuti con note prot. n. 15329/A2015A del 31-07-2026 e 19391/A2015A del 05-10-2026;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' metropolitana di Torino pervenuto con nota prot. n. 15314/A2015A del 31-07-2026;
- Settore Geologico della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica pervenuto con nota prot. n. 19079/A2015A del 01-10-2026;
- Settore Tecnico Piemonte nord della Direzione Ambiente, energia e territorio pervenuto con nota prot. n. 18637/A2015A del 29-09-2026;
- ARPA Piemonte pervenuti con note prot. n. 16545/A2015A del 19-08-2026 e 20392/A2015A del 20-10-2026 .

Rilevato che:

- le criticità ambientali, riguardanti l'intervento in progetto ed evidenziate nel corso dell'istruttoria, risultano contenute e possono comunque essere risolvibili mediante l'osservanza di specifiche condizioni ambientali, da attuarsi nelle successive fasi progettuali dell'opera;

- le stesse condizioni ambientali, specificate nell'Allegato A alla presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale, verranno verificate nelle fasi di progettazione definitiva/esecutiva; pertanto, sarà cura del Responsabile del procedimento disporre in tali fasi la verifica delle stesse, secondo la procedura prevista dall'articolo 28 del D.Lgs. 152/2006;

- le Amministrazioni ed i Soggetti competenti per territorio, che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva pertinenza nel rispetto di quanto disposto dal citato articolo 28 del D.Lgs. 152/2006, sono tenute a collaborare con l'Autorità competente, ai fini della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali vincolanti riportate nel citato Allegato A.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica indicati nell'allegato V al D.Lgs. 152/2006, di escludere il progetto in questione dalla Valutazione di Impatto Ambientale cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali richieste e dettagliatamente illustrate nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Tutto ciò premesso e considerato:

- viste le risultanze dell'istruttoria svolta dall'Organo Tecnico Regionale ed i pareri e i contributi tecnici acquisiti;

- in accordo con il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto e attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestata l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE e s.m.i.;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990, - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 152/2006 recante - "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 42/2004 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
- LR 45/1989 - "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 " e s.m.i.;
- LR 23/2008 - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- LR 13/2023 - "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)" e s.m.i.;
- DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024 recante "Legge regionale 13/2023, articolo 5, comma 4. Approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA). Revoca della DGR n. 21-27037 del 12 aprile 1999, della DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e della DGR n. 26-7197 del 12 luglio 2023 " e s.m.i.;

determina

- di non assoggettare, per le ragioni espresse in premessa, il progetto della Società Colomion S.p.A. "*B884-19. REALIZZAZIONE DEL NUOVO LAGHETTO PER INNEVAMENTO PIAN DEL SOLE*", localizzato nel Comune di Bardonecchia (TO), alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente all'osservanza delle condizioni ambientali vincolanti ai fini della realizzazione dell'intervento, dettagliatamente riportate nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da recepirsi nelle successive fasi di progettazione delle opere;

- di definire l'efficacia temporale del presente provvedimento, ai sensi del comma 10 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e dei procedimenti autorizzatori necessari;

- di dare atto che il proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, è tenuto a trasmettere all'Autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza prima del prosieguo dell'iter autorizzativo;

- di dare atto che la presente determinazione concerne esclusivamente la compatibilità ambientale degli interventi in oggetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione sia in fase di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore;

- di dare atto, inoltre, che copia della presente determinazione verrà trasmessa al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 7 della LR 13/2023 e verrà pubblicata sul sito web di Regione Piemonte ai sensi dell'art. 19, comma 10, del d.lgs. 152/2006;

- di dare atto altresì che verranno trasmessi al proponente tutti i pareri pervenuti, in modo da poterne avere conoscenza ai fini della redazione del progetto esecutivo, anche se non strettamente inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto e, in seconda istanza, presso il Consiglio di Stato oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione *"Amministrazione trasparente"*.

IL DIRIGENTE (A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica)
Firmato digitalmente da Germano Gola

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALL_A_VER-VIA_Bardonecchia_Pian_del_Sole.pdf
Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato A

D.Lgs. 152/2006 art. 19 e LR 13/2023 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto "B884-19. REALIZZAZIONE DEL NUOVO LAGHETTO PER INNEVAMENTO PIAN DEL SOLE", localizzato nel Comune di Bardonecchia (TO) – cat. B.7.c) - Pos. 2026-16/VIA-VER. Richiedente Colomion S.p.A.

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di esclusione dalla VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006.

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei termini indicati alla sezione 2, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa, facendo riferimento al modulo reperibile al seguente link:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006

Le Amministrazioni ed i soggetti competenti per territorio che hanno fornito osservazioni, per i profili di rispettiva pertinenza, sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali riportate successivamente.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA Piemonte il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2 della LR 13/2023, il proponente dovrà comunicare al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso con congruo anticipo, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, in relazione all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Le condizioni previste per la realizzazione degli interventi, inerenti gli eventuali titoli abilitativi, sono controllate mediante le modalità previste dalle relative disposizioni di Settore da parte delle corrispettive Amministrazioni competenti per materia.

Allegato A

D.Lgs. 152/2006 art. 19 e LR 13/2023 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto "B884-19. REALIZZAZIONE DEL NUOVO LAGHETTO PER INNEVAMENTO PIAN DEL SOLE", localizzato nel Comune di Bardonecchia (TO) – cat. B.7.c) - Pos. 2026-16/VIA-VER. Richiedente Colomion S.p.A.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

2.1 Emissioni gas climalteranti

• in merito al monitoraggio dei consumi idrici ed energetici in relazione al tema delle emissioni di gas climalteranti, è necessario definire in ante operam i seguenti parametri:

◦ gli obiettivi di riduzione e/o compensazione delle emissioni di gas climalteranti;

◦ le possibili azioni di adattamento al cambiamento climatico rispetto agli scenari previsti;

si reputa inoltre utile che tali valutazioni climatiche e gestionali siano progressivamente aggiornate sulla base dell'evoluzione dei dati disponibili, anche attraverso l'esame integrato delle informazioni relative ai consumi idrici ed energetici, alla disponibilità della risorsa e all'efficacia delle eventuali misure di adattamento adottate nel corso dell'esercizio, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento delle emissioni di gas serra della Comunità Europea che ha posto l'obiettivo di ridurre le emissioni nette del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e per diventare il primo continente climaticamente neutro entro il 2050.

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Ante operam*

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: *Regione Piemonte (Organo Tecnico Regionale).*

2.2 Aspetti faunistici

Si richiede che, prima dell'inizio delle attività, venga effettuata una ricognizione preliminare, con il supporto di tecnici specializzati, finalizzata alla verifica della presenza di eventuali nidificazioni in atto;

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Ante operam*

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: *Regione Piemonte (Organo Tecnico Regionale).*

2.3 Acque

Ai fini della tutela qualitativa e quantitativa:

- nella fase ante operam dovranno essere verificati e documentati i dati relativi alla qualità (requisiti di potabilità) e alla portata della sorgente, fissando i valori di riferimento per i successivi monitoraggi;

- per tutta la durata del cantiere si dovrà definire in fase di ante operam un monitoraggio mensile della portata (per rilevare tempestivamente repentine diminuzioni indicative di

interferenze con il nuovo invaso) e della qualità delle acque, verificando l'assenza di alterazioni peggiorative rispetto alla fase ante operam;

- a seguito della messa in esercizio dell'invaso, dovrà essere garantito un monitoraggio mensile quantitativo e qualitativo della captazione per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla conclusione dei lavori. Sulla base delle risultanze post operam, potrà essere valutata l'eventuale modifica delle tempistiche del monitoraggio.

In merito alla sostenibilità idrica del sistema di innevamento e del nuovo bacino di accumulo, pur a fronte di un quadro conoscitivo sostanzialmente completo, è necessario definire formalmente un quadro gestionale puntuale che individui indicatori di attenzione, soglie quantitative di criticità e procedure operative correlate ai diversi livelli di disponibilità della risorsa idrica (inclusi gli scenari siccitosi ed estremi), rendendo verificabili nel tempo le strategie di adattamento. La gestione dell'opera dovrà inoltre beneficiare dell'aggiornamento periodico delle valutazioni sulla disponibilità della risorsa e dei dati di monitoraggio per un progressivo affinamento delle misure adottate.

Considerato che l'approfondimento idrogeologico effettuato risulta prevalentemente fondato su ricostruzioni interpretative e dati indiretti, pur potendo risultare compatibile con l'attuale fase progettuale permane un margine di incertezza circa i rapporti idrogeologici tra il sito di intervento e le risorse idriche sotterranee presenti nel settore, che devono essere ulteriormente approfonditi nelle successive fasi progettuali ed autorizzative, mediante valutazioni effettuate con l'utilizzo di misurazioni dirette per un adeguato monitoraggio delle acque sotterranee.

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Ante operam, post-operam*

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: *CMTo; ARPA Piemonte*

2.4 Mitigazioni ambientali

- per quanto riguarda gli interventi di inerbimento, è necessario fare ricorso al "fiorume" locale (cfr. Progetto "PRA' DA SMENS") tenendo conto che con quantitativi inferiori a 20 g/m2 (10 g/m2) si sono ottenuti ottimi risultati di copertura; questo al fine di evitare l'introduzione di genotipi selezionati a fini commerciali e di entità non adatte al contesto quali Poa annua (specie di pianura, non adatta per inerbimenti essendo anche annuale), Festuca rubra rubra (non adatta alla quota), Trifolium hybridum (specie criptogenica; rif. https://dryades.units.it/floritaly/index.php?procedure=taxon_page&tipo=all&id=2611), Alopecurus pratense (non adatto, specie di pianura), Cynosurus cristatus (non adatto, specie di collina);
- è necessario fornire in fase di progettazione definitiva l'elenco delle specie arboreo-arbustive che si intendono utilizzare, che dovranno essere di origine autoctona e di provenienza certificata (rif. Vivai forestali regionali);
- è necessario specificare nella progettazione definitiva che il piano di manutenzione delle aree interferite dai lavori abbia durata non inferiore a 5 anni e preveda necessariamente specifiche indicazioni e clausole relative alla garanzia dell'attecchimento del materiale vegetale e al periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell'ultimazione dei lavori;

- l'efficacia delle misure di mitigazione e compensazione proposte — con particolare riferimento alla funzionalità ecologica locale, alla connettività degli habitat e ai processi ecosistemici — dovrà essere verificata nel tempo mediante il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), prestando attenzione all'evoluzione delle superfici forestali interessate e alla reale capacità degli interventi di conseguire gli obiettivi ecologici attesi; i risultati del monitoraggio dovranno inoltre orientare eventuali adattamenti gestionali o interventi integrativi in caso di scostamenti significativi.

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Ante operam*

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: *ARPA Piemonte; Regione Piemonte (Organo Tecnico Regionale)*

3. Considerazioni generali, misure supplementari e indicazioni di cantiere

3.1 Qualità dell'aria

In merito alla qualità dell'aria, al fine di minimizzare le emissioni diffuse, si riportano di seguito alcune buone pratiche da applicare in fase di cantiere:

• bagnatura di strade e area di cantiere;

• copertura di cumuli e depositi;

• stabilizzazione/copertura dei terrapieni in realizzazione.

Dal momento che la cantierizzazione del progetto, a seguito delle richieste emerse nella prima CdS, è stata concentrata nei mesi estivi, la gestione di cantiere e la bagnatura andranno gestite in modo da garantire sia efficacia di contenimento delle polveri sia minimizzazione dei prelievi idrici.

3.2 Acque

Sarà necessario mettere in atto alcune misure di prevenzione da adottarsi in fase di cantiere e un Protocollo di emergenza nel caso di sversamento accidentale e di intercettazione di venute d'acqua nell'intorno a monte della sorgente, in particolare:

• siano adottate, in ordine alla gestione delle acque di cantiere, le soluzioni tecniche più idonee di intercettazione, ritenuta, filtrazione ed allontanamento del ruscellamento superficiale dall'area afferente alla sorgente;

• siano previste specifiche misure ed accorgimenti tecnici atti a prevenire eventuali sversamenti accidentali di inquinanti idroveicolabili connessi ad incidente durante i lavori;

• sia garantito costantemente l'accesso veicolare alla captazione per tutta la durata dei lavori per eventuali operazioni di controllo, monitoraggio e manutenzione;

• qualora durante l'esecuzione dei lavori si riscontrassero interferenze tra l'opera in progetto e l'infrastruttura di distribuzione, sarà necessario che il concessionario della sorgente e il proponente dell'intervento - a oggi il medesimo titolare - adottino idonee soluzioni tecniche al fine di garantire la continuità del servizio; tali soluzioni alternative dovranno essere caratterizzate da efficacia ed

immediatezza di realizzazione e ottenere il nulla osta dalle Autorità competenti per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

• In merito all'area di salvaguardia della captazione ad uso idropotabile, il proponente dovrà interpellare il competente Settore di Regione Piemonte per definire formalmente la validità della perimetrazione e la necessità di approvazione ai sensi del D.P.G.R. 15/R/2006.

• Acque reflue e meteoriche: Per la gestione delle acque meteoriche e per le eventuali fasi di cantiere, dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di autorizzazione allo scarico (D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013) ed eventuale approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia (D.P.G.R. 1/R/2006).

• In riferimento alla qualità dell'acqua, si ritiene opportuno mantenere particolare attenzione a eventuali fenomeni di fioritura algale o di alterazioni microbiologiche, rispetto ai quali dovrà essere valutata, in relazione alle specifiche condizioni riscontrate, l'idoneità dell'acqua agli impieghi previsti, in ragione della possibile aerosolizzazione e del successivo rilascio della risorsa idrica nell'ambiente, anche in coerenza con il repentino cambiamento delle condizioni climatiche osservate negli ultimi anni.

Inoltre, considerato che nella documentazione presentata non risulta indicato il buffer che delimita l'area di salvaguardia della sorgente identificata con la sigla TO012250 - Targa TO-S-00106, si ricorda che la revisione delle aree può essere predisposta solo successivamente all'approvazione del settore regionale competente ai sensi del Regolamento regionale 15/R/2006.

Si evidenzia l'opportunità di prendere contatti con l'Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali e Fonti Rinnovabili della Città Metropolitana di Torino per valutare la razionalizzazione sotto il profilo amministrativo delle numerose concessioni connesse al funzionamento dell'intero comprensorio sciistico.

3.3 Biodiversità

Nell'ambito della progettazione esecutiva, nella gestione del cantiere si dovrà prevedere quanto riportato nelle linee guida regionali per la gestione delle esotiche nei cantieri approvate con DGR n. 33-5174 del 12/06/2017 reperibili al seguente link:

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/gestione_e_controllo_esotiche_nei_cantieri.pdf

In particolare, relativamente al monitoraggio della vegetazione, si raccomanda di ampliare il buffer, attualmente previsto di 10 metri intorno all'area di cantiere, estendendolo ad una fascia più ampia, idonea alla tempestiva individuazione di specie invasive. Ciò consentirà interventi finalizzati alla conservazione del pascolo, considerando che tali specie possono disseminare su aree ben più estese, come ad esempio i tracciati delle piste. Al proposito si potrà far riferimento alle informazioni disponibili alla seguente pagina web: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive

3.4 Provvedimenti autorizzativi ex L.R.45/89

Per quanto concerne il vincolo idrogeologico ex L.r. n° 45/1989, considerato che l'autorizzazione per interventi in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici della durata di 3 anni rilasciata con D.D. n° 77/DA1617A/2023 risulta scaduta, sarà necessario presentare nuova istanza e gli

elaborati dovranno essere aggiornati alla attualità, anche dal punto di vista dei riferimenti normativi (p.e il D.lgs. n° 227/2001 è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs. n° 34/2018 vigente già all'epoca della precedente elaborazione del progetto) ed il calcolo della compensazione prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 dovrà essere aggiornato motivando la scelta del coefficiente di 0,5 adottato per il parametro E previsto dalla D.G.R. n° 4-3018 del 26 marzo 2021, applicabile unicamente se l'intervento ricade tra le opere previste dall'area sciabile individuata secondo quanto previsto dalla L.r. n° 2/2009.

Ai fini dell'ottenimento dei futuri necessari provvedimenti autorizzativi ex L.R.45/89, si richiede che nelle fasi progettuali successive vengano osservate le seguenti indicazioni / prescrizioni:

- nella progettazione definitiva/esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- le caratteristiche geotecniche del materiale di scavo da utilizzarsi per la realizzazione del rilevato di sbarramento dovranno essere verificate attraverso specifiche analisi in situ e di laboratorio. Sulla base degli esiti delle analisi nel progetto esecutivo dovranno essere validate le verifiche di stabilità del rilevato e del complesso opera-versante, ai sensi delle NTC DM 17/01/2018.

3.5 Gestione dei materiali da scavo e rischio amianto

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 120/2017 e delle disposizioni normative vigenti in materia di terre e rocce da scavo, si richiama la necessità di dare attuazione alla fase di caratterizzazione preventiva dei materiali. Tale attività dovrà comprendere le verifiche specifiche relative all'eventuale presenza di minerali asbestiformi (amianto naturale) e la tempestiva condivisione degli esiti con le autorità competenti, configurandosi quale elemento centrale per la completa definizione del quadro ambientale e la corretta gestione delle successive fasi realizzative.

3.6 Aspetti archeologici

Al fine di accertare in modo definitivo la sussistenza o meno dell'interesse archeologico della zona inferita dalle opere, garantendo la tutela dei beni culturali di interesse archeologico ed evitando il più possibile l'imprevisto di rallentamenti e/o sospensione dei lavori dovuti a rinvenimenti archeologici in corso d'opera, si richiede, l'esecuzione di un piano dei sondaggi ante operam ai sensi dell'art. 1 c. 7 dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, che deve essere preventivamente concordato con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino e realizzato da archeologi professionisti in possesso dei requisiti di legge.

3.7 Utilizzo zootecnico della risorsa acqua

La realizzazione dell'invaso non dovrà pregiudicare i diritti acquisiti per l'abbeveramento del bestiame, attualmente riconosciuti in capo ai soggetti titolari e gestori delle mandrie.